



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

**Segreteria Provinciale di Roma**

Roma, 21 Luglio 2014

Segretario Provinciale: Cs Riglioni Rossano

e-mail: roma@conapo.it

sito internet: [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Prot. 43 /2014

Al Comandante provinciale di Roma  
Dott. Ing. M. Gaddini

Al Dirigente Vicario  
Dott. Ing. M. Cavaliere

Alla Segreteria Regionale CONAPO

Alla Segreteria Generale CONAPO

**OGGETTO:** Orario di lavoro dei funzionari – Informativa n° 27

In riferimento all'informativa n° 27 del 07.07.2014 la scrivente O.S. in virtù anche della nota prot. 86/2013 del 12/11/2013 dissente totalmente dai contenuti del documento in merito e chiede con la presente ulteriori chiarimenti.

Nello specifico si soggiunge che in base al D.Lgs. 217/05 la figura dell'UDS non esiste, ma è legiferata solo quella del funzionario di guardia. Quale dei due debba essere, UDS o UTS è opportuno che le SS.LL. lo specifichino una volta per tutte poiché se il funzionario di guardia è l'UDS, lo stesso deve essere presente sia nei turni diurni che notturni, senza soluzione di continuità ed in questo caso è opportuno sapere chi è l'UTS. Un Capo Turno?

Esiste una circolare a firma dell'ing. D'Errico che ribadisce come i grandi Comandi debbano avere dei funzionari che seguano la turnazione obbligatoria alla stessa stregua del personale operativo quindi definire chi dei due lo è a pieno titolo equivale a definire la funzione.

Si specifica inoltre che sempre in base al D.Lgs. 217/05, il personale appartenente ai ruoli degli Ispettori e Sostituti Direttori deve osservare orario di turnazione 12/24 – 12/48 pertanto sarebbe auspicabile sapere perché a tutt'oggi tale personale, a detrimento dei propri interessi fondamentali e contro un disposto legislativo ben definito, viene usato in orario giornaliero.

Entrando nel merito dell'informativa si chiarisce che dopo la nota richiamata in epigrafe, stupisce come si sia trovata una soluzione così banale e contraria agli interessi del personale di cui sopra in quanto il personale RTA dell'ex carriera di concetto non vedendo applicato l'orario di turnazione perde tutti gli emolumenti connessi all'indennità di turno e congiuntamente ai Direttivi, essendo utilizzati a servizio giornaliero e una tantum impiegati nel servizio di guardia, quando osservano orario di turno non è certo che gli venga corrisposta la relativa indennità, tenuto conto che di fatto vengono messi in turnazione per una mera

esigenza dell'Amministrazione e pertanto gli dovrebbero essere pagate quelle ore come straordinario di soccorso e non computati nella banca delle ore.

Essendo poi orario di servizio imposto ai lavoratori dal dirigente con apposito ordine di servizio per la copertura del servizio di soccorso, trova ancor più applicazione il chiarimento fornito dal Sottosegretario di Stato a interrogazione scritta dell'On.le Baldelli, e che si allega alla presente, sui servizi di addestramento e retraining prestati fuori dell'orario ordinario, in merito alla prerogativa riservata al lavoratore di chiedere che le ore in esubero vengano messe nella banca delle ore.

Pertanto con la presente si chiede di trovare una soluzione congrua e rispettosa, sia degli interessi dell'Amministrazione che del personale, a quanto prospettato in accordo alle normative vigenti, a meno che le SS.LL. non intendano adottare dei provvedimenti palesemente in contrasto con le norme dello Stato.

Si specifica inoltre che le ore in esubero rispetto le 12 prestate in turnazione e che siano state spese per soccorso o redazione di fonogrammi ovvero strettamente connessi all'attività di soccorso peraltro analoga a quanto previsto anche dall'art. 29 del D.P.R. 64 del 28.02.12, vengano messe a pagamento come straordinari di soccorso e non messi come ore in esubero.

In tale circostanza si verificherà una dura opposizione da parte della scrivente O.S. in sede di concertazione e poichè questa situazione ha risvolti diretti sulla dignità e sulle tasche del personale in oggetto, la scrivente O.S. a tutela del sopracitato personale del Comando di Roma avverte che ne porterà a conoscenza i livelli superiori valutando l'adozione di idonee forme di protesta.

Con la presente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Segretario Provinciale Roma CO.NA.PO.  
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco  
C.S. RIGLIONI Rossano



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 17 maggio 2014

## **RETRAINING: UN ALTRA VITTORIA DEL CONAPO**

**RICONOSCIUTA LA CORRETTEZZA DELLE RICHIESTE CONAPO: ADDESTRAMENTI E RETRAINING SE EFFETTUATI LIBERI DAL SERVIZIO DEVONO ESSERE RETRIBUITI, IL RECUPERO DELLE ORE SOLO A RICHIESTA DEL DIPENDENTE**

### **PUBBLICO RINGRAZIAMENTO ALL'ON.LE SIMONE BALDELLI (PDL)**

Colleghi, come ricorderete, da tempo il Conapo ha iniziato una battaglia per porre la parola fine al sopruso che vede i vigili del fuoco obbligati ad addestrarsi liberi dal servizio per poter mantenere le proprie qualificazioni e brevetti senza vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dello straordinario.

Taluni comandanti provinciali infatti, in violazione delle norme sul diritto del lavoro, probabilmente per agevolare la loro carriera (dimostrando al ministero risparmi di gestione e completamento della formazione a discapito dei dipendenti), negano la relativa retribuzione dello straordinario consentendo solamente il "recupero delle ore prestate". Altri comandanti, oltre a non voler retribuire lo straordinario, hanno anche preteso di disporre del tempo libero dei dipendenti (quello non retribuito è ovviamente tempo libero e non orario di lavoro), con disposizioni scritte che impongono l'obbligo dei retraining liberi dal servizio e senza remunerazione.

Nel marzo del 2013 la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il nostro collega di Livorno, Davide Carlesi, è deceduto durante attività addestrativa libero dal servizio.

Il Conapo ha avviato una battaglia su più fronti, che ha portato il sottosegretario On.le Bocci a dover ammettere: **«il personale ha diritto alla remunerazione del relativo compenso o, su richiesta, al recupero delle stesse mediante i vigenti istituti compensativi»**.

Ringraziamo pubblicamente l' On.le Simone Baldelli (PDL), componente della commissione lavoro della Camera dei Deputati che, sollecitato dal Conapo, con la propria interrogazione parlamentare ha ottenuto la importante pronuncia del Governo su questo problema.

Ringraziamo anche il segretario Conapo di Ancona che, insieme al segretario Conapo Marche e Pesaro-Urbino, hanno avuto un ruolo fondamentale nel perseguire questo obiettivo.

Sulla questione degli straordinari per i retraining ricordiamo che il Conapo ha avviato anche un ricorso al TAR Marche contro le disposizioni che non riconoscono il pagamento dello straordinario al personale. Di tale ricorso si è in attesa della sentenza.

**Allegiamo il resoconto della Camera dei Deputati e pregressa corrispondenza Conapo sull'argomento.**

**CONAPO, FATTI E NON PAROLE !!!**

**vedi allegati**

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi



**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BALDELLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel corpo nazionale dei vigili del fuoco vi sono alcune attività di *re-training* espletate dal personale, necessarie al mantenimento di specialità, effettuate al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, che non vengono remunerate dal Ministero dell'interno, dipartimento vigili del fuoco, per carenza di fondi;

su quesito del sindacato Conapo al dipartimento dei vigili del fuoco si è chiesto l'istituzione di un apposito « monte ore » nazionale, o in subordine, di dare almeno autorizzazione all'utilizzo dei cosiddetti « risparmi di gestione » dello straordinario che il personale, per vari motivi, non dovesse effettuare;

il dipartimento con nota prot. n. 3235/S116/3 del 31 maggio 2013 ha risposto che non è possibile istituire apposito fondo per ristrettezze economiche, mentre per quanto attiene la possibilità di utilizzare i cosiddetti « risparmi di gestione », il dipartimento prevede che la « liquidazione dello straordinario è fissata nel limite massimo di 22 ore *pro capite*, in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito di eventuali risparmi di gestione » come previsto anche dall'articolo 42, comma 3, del Contratto integrativo di lavoro del C.N.VV.F. sottoscritto in data 30 luglio 2002;

anche la circolare prot. n. 12331 del 7 giugno 2011 a firma del Capo diparti-

mento, prefetto Tronca, conferma tale possibilità (limite di 22 ore mediante utilizzo di risparmi di gestione laddove disponibili) per il « personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco » senza operare distinzione alcuna. Va poi analogamente osservato che la circolare prot. n. 12331 del 7 giugno 2011 a firma del Capo dipartimento, prefetto Tronca, in riferimento alle diverse quote esistenti di assegnazione di fondi per lo straordinario chiarisce che « dette quote, infatti, non devono intendersi a destinazione rigidamente vincolata »;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, a seguito di specifica richiesta del sindacato Conapo di tale provincia, con nota prot. n. 8497 del 30 maggio 2011, ha formulato quesito al dipartimento dei vigili del fuoco per conoscere, tra l'altro, se sia possibile remunerare l'attività di *re-training* mediante l'utilizzo dei « risparmi di gestione » e, comunque, segnalando, anche in tal caso, le difficoltà dovute all'insufficienza del *budget* annuale del comando per procedere alla remunerazione di tutte le attività di *re-training*. La relativa risposta, con nota prot. n. 7733 del 7 giugno 2013 a firma di un sostituto del vice capo dipartimento dei vigili del fuoco, ingegner Pini, è stata del seguente tenore « si evidenzia che l'esiguità delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa non consente il pagamento delle prestazioni per tutte le attività di *re-training* e pertanto le stesse dovranno essere compensate con recupero ore »;

la risposta del vice capo dipartimento vigili del fuoco da una parte ammette l'esistenza di tale attività, ma dall'altra non chiarisce esaustivamente se alcune attività di *re-training*, come per esempio quelle obbligatorie ed autorizzate dal comandante ai fini del mantenimento della specialità, possano essere retribuite con i risparmi di gestione in considerazione anche del fatto che l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 prevede che ai « Vigili del Fuoco che espletano prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio »;

facendo riferimento, solo a titolo di esempio, al comando di Ancona che ha formulato il quesito, da un accesso agli atti del sindacato **Conapo** è risultato un « risparmio di gestione » di 1.854 ore nel 2011, di 2.458 ore nel 2012, e le proiezioni del 2013 sembrano destinate a superare le 2.500 ore, ovvero, in tal caso, 2.500 ore disponibili ed inutilizzate, mentre di contro si nega la retribuzione al personale che rischia la vita;

il dipartimento dei vigili del fuoco, con nota prot. n. 3235/S116/3, ha affermato che « l'obbligo di svolgere *re-training* deriva, invece, dall'applicazione di norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro » ma non ha chiarito se tale obbligo è da ritenersi cogente anche al di fuori dell'orario di lavoro e di turnazione, ed in tal caso come può l'amministrazione imporre un obbligo durante un orario non di lavoro peraltro pretendendo poi di non corrispondere la relativa retribuzione per le ore prestate;

L'attività svolta dai vigili del fuoco è particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico ed è soggetta a continui rischi di incolumità e l'attività di addestramento, in sé molto impegnativa e anch'essa esposta al rischio di incidenti, ha l'obiettivo di cercare di ridurre al massimo tali rischi e di mantenere tono fisico idoneo e capacità professionali allo svolgimento del lavoro;

qualche mese fa, un vigile del fuoco di Livorno è deceduto proprio mentre era impegnato in un'attività di addestramento al di fuori del normale orario di servizio e questo dimostra quanto siano delicate queste attività e, soprattutto, quanto sia ancor più delicata e pericolosa l'attività dei vigili del fuoco senza necessario addestramento che si continua a pretendere a spese e rischio del dipendente —:

se risulti possibile per i comandanti del CNVVF di procedere alla remunerazione di talune attività di *re-training*, individuate, come recita l'articolo 42, comma 3, del CCNLI 30 luglio 2002 « previa intesa con le OO.SS territoriali » e « nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo ovvero utilizzando il rispettivo risparmio di gestione »;

se l'obbligo di effettuare i *re-training* sussista anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e di turnazione nel caso in cui il dipartimento dei vigili del fuoco non dovesse corrispondere alcuna retribuzione ai vigili del fuoco. (4-01748)

**RISPOSTA.** — *A favore dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, viene disposta, periodicamente, l'assegnazione di risorse finanziarie destinate al pagamento delle prestazioni per servizio straordinario reso dal personale del Corpo nazionale sulla base delle effettive esigenze, per le prestazioni di lavoro oltre l'orario di servizio obbligatorio, per le attività di soccorso urgente e per il servizio reso in turno libero in conformità alle disposizioni normative e regolamentari.*

*Le attività relative all'addestramento professionale e all'aggiornamento formativo, si svolgono con specifici istruttori attraverso modelli organizzativi che prevedono una puntuale programmazione, con una diversa articolazione dell'orario di lavoro sostitutiva e non aggiuntiva ai turni di servizio obbligatorio, senza dare luogo, pertanto, a prestazioni di lavoro che implicano il diritto al compenso per lavoro straordinario.*

*Al riguardo, l'articolo 12 del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in coerenza con quanto*

espressamente previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pone l'obbligo al personale di seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.

In applicazione del suddetto articolo 12 e delle norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro, l'attività di re-training è obbligatoria e, pertanto, si deve svolgere durante l'orario di lavoro.

Da quanto sopra evidenziato emerge, pertanto, che non sussiste automatismo tra lo svolgimento dell'attività di re-training ed il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

Anche a fronte di una programmazione della predetta attività, infine, laddove dovessero risultare nell'ambito dell'orario ordinario ore di lavoro eccedenti a detto orario, il personale ha diritto alla remunerazione del relativo compenso o, su richiesta, al recupero delle stesse mediante i vigenti istituti compensativi.

Il Sottosegretario di Stato per  
l'interno: Gianpiero Bocci.



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 9 maggio 2013

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.  
Dott. Ing. Alfio PINI

AL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE  
Dott. Ing. Gregorio AGRESTA

AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE  
Dott. Fabio ITALIA

Prot. n. 116/13

Oggetto: **FORMAZIONE E ATTIVITA' DI RETRAINING GRATIS – NON LO SI PUO' ACCETTARE !**

Come i nostri segretari provinciali Conapo da molto tempo stanno segnalando, in molti comandi d' Italia, da anni, avviene una sorta di 'obbligo' a fornire prestazioni di lavoro in turno libero, come ad esempio i re-training obbligatori per il mantenimento di alcune qualificazioni, vedendosi negare il pagamento delle ore di straordinario prestate, salvo "ricompensare" il personale con l'istituto delle "ore di recupero in banca ore", che, nella maggior parte dei casi, si trasformano in *prestazioni gratuite* poiché, con le note carenze di organici e con l'elevato numero di ore accumulate, è praticamente impossibile garantirne il recupero peraltro entro i tempi di scadenza previsti dall'art. 19 del DPR 07/05/2008.

Inoltre questa diffusa pratica non ci risulta in linea con le previsioni del contratto di lavoro, le quali non prevedono imposizioni di sorta al dipendente per obbligarlo alle ore a recupero piuttosto che al pagamento dello straordinario, bensì il contrario, è il dipendente che ne avrebbe facoltà se lo ritiene, se entro i limiti di straordinario annuali.

Ora, fermo restando che l'attività che viene svolta è importantissima, e che tra l'altro è quella che ha permesso negli ultimi anni la crescita di professionalità del Corpo, **non è accettabile che siano sempre e solo i vigili del fuoco a rimetterci di tasca propria i soldi per addestrarsi e per mantenere operative le qualificazioni.**

Ricordiamoci che poco più di un mese fa, un collega di Livorno è deceduto proprio mentre era impegnato in attività addestrativa al di fuori del normale orario di servizio, questo lo diciamo per dare la dimensione delle particolari e specifiche attività che i vigili del fuoco debbono fare anche per questioni di sicurezza sul lavoro, e che la nostra amministrazione continua a volerci far fare a spese nostre, con il benessere di dirigenti "Yes Man" evidentemente molto ubbidienti a direttive ministeriali di risparmio, forse nella speranza di mettersi in mostra per una promozione ?

Tanto premesso siamo a chiedere una circolare/direttiva del dipartimento che faccia chiarezza sull'argomento e che preveda espressamente un monte ore di straordinario da destinare a tali attività formative e di re-training, oltre a chiarire esplicitamente la possibilità di utilizzo per questi scopi dei cosiddetti "risparmi di gestione" dello straordinario in sede locale, ovvero di quella parte di straordinario che il personale giornaliero, per vari motivi, non dovesse effettuare.

Si confida in un positivo riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 3235  
S 116/3

Roma, 31 MAG, 2013

ALL'O.S. CONAPO

SEDE

OGGETTO: Formazione ed attività di retraining.

Si fa riferimento alla richiesta, di cui alla nota del 9 maggio scorso, circa le modalità di svolgimento e remunerazione dell'attività di formazione e di retraining del personale del Corpo Nazionale VV.F. per specificare quanto segue.

Riguardo alla richiesta di emanazione di specifiche circolari in materia, la competente Direzione Centrale per la Formazione ha precisato che sono già state diramate circolari di settore che contengono, insieme al percorso didattico per raggiungere un tipo di specialità/specializzazione, anche le tempistiche e le modalità per mantenerla operativa.

L'obbligo di svolgere retraining deriva, invece, dall'applicazione di norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene alla richiesta di maggiori risorse da destinare alle attività formative e di retraining la competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha specificato che le somme destinate alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario risultano assegnate dalla Legge di Bilancio e sono annualmente autorizzate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle unità in servizio.

La liquidazione dell'emolumento in parola è fissata nel limite massimo mensile di n. 22 ore pro-capite, in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito di eventuali risparmi di gestione, come previsto dall'art. 42, comma 3, del Contratto Integrativo di Lavoro del C.N.VV.F., sottoscritto in data 30 luglio 2002.

Inoltre l'art. 19 del D.P.R. del 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede la possibilità di far confluire nelle banca delle ore, oltre alle "ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziare sui relativi capitoli del bilancio dell'Amministrazione, e non retribuite", anche "le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite". Il comma 4 del citato art. 19 precisa, da ultimo, che "le modalità organizzative della banca delle ore sono individuate dal dirigente dell'Ufficio".

In relazione, invece, alla richiesta di prevedere uno specifico monte ore di straordinario per l'attività di formazione e di retraining, preme evidenziare che l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

legge n. 78 del 2010, la cui proroga fino al 31 dicembre 2014 è stata sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nel precludere, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, la possibilità di un incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, fissa l'ammontare complessivo delle risorse da destinare a detto trattamento economico all'importo stabilito per l'anno 2010.

IL DIRIGENTE  
Pauer

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Pauer', written over the printed name.



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 22 Giugno 2013

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.  
Dott. Ing. Alfio PINI

AL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE  
Dott. Ing. Gregorio AGRESTA

AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE  
Dott. Fabio ITALIA

AL RESPONSABILE UFFICIO GARANZIA DIRITTI SINDACALI  
Dott. Ugo TAUCER

Prot. n. 171/13

Oggetto: **FORMAZIONE E ATTIVITA' DI RE-TRAINING GRATIS – SI FACCIA CHIAREZZA.**

Questo sindacato Conapo, con nota prot. n. [116/13](#) del 09/05/2013 aveva sollevato il problema delle attività di re-training necessarie al mantenimento di alcune qualificazioni, che, nonostante siano effettuate al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, non vengono remunerate dall'amministrazione adducendo la carenza di fondi. In tale nota il Conapo aveva chiesto l'istituzione di un apposito "monte ore" nazionale, o, in subordine, di dare almeno autorizzazione all'utilizzo dei cosiddetti "risparmi di gestione" dello straordinario in sede locale, ovvero di quella parte di straordinario che il personale giornaliero, per vari motivi, non dovesse effettuare.

Codesto Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota prot. n. [3235/S116/3](#) del 31.05.2013, ha risposto al Conapo negando la possibilità di istituire un "monte ore" apposito per retribuire l'attività di re-training, a causa delle ristrettezze di bilancio, nonché del blocco al riferimento del 2010, delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale, così come disposto dalle normative sul risparmio della spesa pubblica.

Per quanto attiene la ulteriore richiesta del Conapo di poter utilizzare le ore disponibili a seguito dei cosiddetti "risparmi di gestione", quindi nei limiti di spesa esistenti, nella risposta del Dipartimento prot. n. [3235/S116/3](#) leggiamo: << La liquidazione dell'emolumento in parola è fissata nel limite massimo mensile di n. 22 ore pro-capite, **in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito di eventuali risparmi di gestione**, come previsto dall'art. 42, comma 3, del Contratto Integrativo di Lavoro del C.N.VV.F., sottoscritto in data 30 Luglio 2002">>.

Da questa risposta ci è sembrato di cogliere un segnale di apertura a poter disporre in tutti i Comandi la remunerazione delle attività di re-training effettuate al di fuori dell'orario di lavoro, che sarebbe peraltro la conferma di ciò che in non pochi comandi già stanno effettuando.

Quanto sopra trova conferma anche nella Circolare [prot. n. 12333](#) del 07/06/2011 a firma del Capo Dipartimento prefetto Tronca, che conferma tale possibilità (limite di 22 ore mediante utilizzo di risparmi di gestione laddove disponibili) per il "personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" senza operare distinzione alcuna.

Va poi analogamente osservato che, la Circolare [prot. n. 12331](#) del 07/06/2011, a firma del Capo Dipartimento prefetto Tronca, in riferimento alle diverse quote esistenti di assegnazione di fondi per lo straordinario chiarisce che << *Dette quote, infatti, non devono intendersi a destinazione rigidamente vincolata ...* >>.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, Ing. Manzella, a seguito di specifica richiesta del Conapo di tale provincia, con nota prot. n. 8497 del 30/05/2011, ha formulato quesito al Dipartimento dei Vigili del Fuoco per conoscere, tra l'altro, se sia possibile remunerare l'attività di re-training mediante l'utilizzo dei "risparmi di gestione" e, comunque, segnalando, anche in tal caso, le difficoltà dovute all'insufficienza del budget annuale del Comando per procedere alla remunerazione di **tutte le attività** di re-training.

La relativa risposta, con nota prot. n. 7733 del 07/06/2013 a firma di un sostituto del Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Ing. Pini (che si allega), è stata del seguente tenore << *... si evidenzia che l'esiguità delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa non consente il pagamento delle prestazioni **per tutte le attività di retraining** e pertanto le stesse dovranno essere compensate con recupero ore* >>.

La risposta del Capo del Corpo quindi, da una parte ammette l'esistenza di tale possibilità, ma dall'altra la nega per carenza di fondi per poter retribuire **tutte le attività di retraining**, ma non chiarisce esaurientemente se l'affermazione << *le stesse dovranno essere compensate con recupero ore* >> è riferita a tutte le prestazioni (interpretazione assurda), oppure, in osservanza dell' [art. 19](#) del DPR 07/05/2008, è riferita alle sole << *... ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite* >>, **che tradotto vuol dire le ore eccedenti anche l'utilizzo dei "risparmi di gestione"** .

Di contro, ci viene invece riferito che tale risposta, in alcuni Comandi delle Marche, sarebbe stata interpretata come una **negazione assoluta**.

Facendo riferimento (solo a titolo di esempio) al Comando di Ancona che ha formulato il quesito, da un accesso agli atti del Conapo è risultato un "risparmio di gestione" di 1854 ore nel 2011, di 2458 ore nel 2012, e le proiezioni del 2013 sembrano destinate a superare le 2500 ore, ovvero, in tal caso, **2500 ore disponibili ed inutilizzate, mentre di contro si nega la retribuzione al personale che rischia la vita**. Qualcosa ci sfugge !

Osserviamo inoltre che l'articolo 42 comma 3 del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro sottoscritto in data [30/07/2002](#), prevede la possibilità di remunerare straordinari fino alle 22 ore mensili utilizzando i << *risparmi di gestione* >> e << *previa intesa con le OO.SS territoriali* >>, in riferimento al << *personale normalmente non inserito nei turni* >>, ammettendo quindi con la parola, "normalmente" anche talune deroghe, ovviamente finalizzate alle esigenze di servizio.

In ultimo, evidenziamo che il Dipartimento dei vigili del fuoco, con nota prot. n. [3235/S116/3](#), ha affermato che << **L'obbligo di svolgere re-training deriva, invece, dall'applicazione di norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro** >>, ma, non ha chiarito se **tale obbligo è da ritenersi cogente anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e di turnazione**, ed in tal **caso come può l'amministrazione imporre un obbligo durante un orario non di lavoro** peraltro **pretendendo poi di NON corrispondere la relativa retribuzione** per le ore prestate. Qualcosa non torna !

Ricordiamo che le attività addestrative e di mantenimento dei vigili del fuoco non sono uno scherzo, ed i veri "dirigenti" di questo Corpo e del Dipartimento, ai più alti vertici, non se ne possono "lavare le mani", ma debbono andare dal potere politico a "battere i pugni" per quel personale che in attività **rischia quotidianamente la vita** e che **DEVE ADDESTRARSI PER**

**FORZA per ridurre questi rischi, che nei vigili del fuoco sono rischi ben diversi dalle altre amministrazioni e da chi sta dietro una scrivania !**

Poco più di 2 mesi fa, un collega di Livorno è deceduto proprio mentre era impegnato in attività addestrativa al di fuori del normale orario di servizio. Questo dimostra quanto siano delicate queste attività e, soprattutto, quanto sia ancor più delicata e pericolosa l'attività dei vigili del fuoco senza il necessario addestramento che si continua a pretendere sia a spese del dipendente, con il risultato della disaffezione e del conseguente aumento del rischio in servizio.

**Tanto premesso torniamo a chiedere chiarimento sulla questione, alla luce dell'importanza che essa riveste e delle farraginose e, a volte contraddittorie posizioni dell'amministrazione.**

In particolare ci preme sia chiarito una volta per tutte:

- 1) se risulta possibile per i dirigenti del CNVVF procedere alla remunerazione **di talune attività di re-training**, individuate, come recita l'art. 42, comma 3 del [CCNLI 30/07/2002](#), <<previa intesa con le OO.SS territoriali>> e <<Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo ovvero utilizzando il rispettivo risparmio di gestione >>.
- 2) se l'obbligo di effettuare i re-training sussiste anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e di turnazione, e nel caso in cui l'amministrazione non dovesse corrispondere alcuna retribuzione al dipendente.

Si confida in un positivo riscontro e si porgono distinti saluti.



Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi

Allegati:

- Risposta del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 7733 del 07/06/2013



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Al Comando Provinciale VV.F. di Ancona

e, p. c.

Alla Direzione Regionale VV.F. per le Marche

Alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

**OGGETTO:** Prestazioni straordinarie per attività di retraining.

Si fa riferimento alla nota di codesto Comando provinciale VV.F. prot. 8497 del 30/05/2013 inerente il pagamento delle prestazioni straordinarie per attività di retraining.

In merito, si evidenzia che l'esiguità delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa non consente il pagamento delle prestazioni per tutte le attività di retraining e pertanto le stesse dovranno essere compensate con recupero ore.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(PINI)

Dipartimento dei Vigili del  
Fuoco del Soccorso Pubblico e  
della Difesa Civile  
**COM-AN**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. n. 0009026 del 07/06/2013

*On caail / Rap / Ue*

*On / personale +  
funzionari*